

## Verbale di riunione

Il giorno 16 giugno 2010, in Bergamo, si sono incontrati:

- UBI Banca Scpa anche in rappresentanza delle Banche/Società firmatarie del Protocollo d'Intesa Sindacale del 14 agosto 2007;

e

la Delegazione Sindacale di Gruppo ai sensi dell'art. 19 del CCNL 8.12.2007, formata dalla Organizzazione Sindacale:

- FALCRI

Premesso che

- le Parti hanno avviato l'approfondimento della problematica generale connessa agli impatti del DL 78 del 31 maggio 2010, il cui percorso di conversione in legge è previsto concludersi entro fine luglio 2010, con riferimento alle dimissioni per accesso al Fondo di Solidarietà presentate in applicazione delle previsioni di cui al Protocollo di Intesa Sindacale sottoscritto in data 14.8.2007;
- in relazione a quanto sopra, all'esito delle verifiche effettuate, è emerso che la manovra governativa, alla luce delle modifiche apportate alle tempistiche di apertura delle finestre pensionistiche, attraverso il c.d. meccanismo delle finestre a scorrimento, incide sulle domande di accesso al Fondo di Solidarietà tuttora pendenti;

in riferimento a tutto quanto sopra

le Parti convengono

al momento, di sospendere e differire al 1° agosto 2010 le domande di accesso al Fondo di Solidarietà per tutti i nominativi per i quali, in relazione alle dimissioni presentate, le prestazioni del Fondo di Solidarietà avrebbero avuto decorrenza dal mese di luglio 2010, così da consentire di valutare in via definitiva gli effetti della riforma previdenziale introdotta dal DL 78/2010, alla conclusione dell'iter di conversione in legge.

Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui il D.L. 78/2010 risulti convertito in legge senza modificare l'originaria decorrenza dei trattamenti pensionistici già vigenti precedentemente al DL, le predette dimissioni sono da intendersi confermate ad ogni effetto ed avranno immediata efficacia con conseguente accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo.

Ove il D.L. 78/2010 risulti convertito in legge senza modifiche - oppure con modifiche che non estendano ulteriormente il tempo intercorrente tra la maturazione del diritto a quiescenza e l'apertura della relativa finestra pensionistica INPS, nel qual caso le Parti si incontreranno a richiesta per le necessarie valutazioni - rispetto a quanto contenuto nel Decreto Legge 78/2010, le Parti convengono altresì che:

- restano ad ogni effetto valide e confermate le dimissioni - rassegnate ai sensi del Protocollo di Intesa Sindacale del 14.08.2007 e della relativa Appendice 1 e per le quali le Banche abbiamo già provveduto a suo tempo a confermarne l'accoglimento - presentate per accedere al Fondo di solidarietà e tuttora pendenti, ancorché, per effetto della riforma in esame, le relative finestre pensionistiche si aprano in data successiva al 1 gennaio 2016;

- la cessazione dal servizio e il conseguente accesso al Fondo di Solidarietà, per i lavoratori che abbiano presentato le dimissioni di cui al precedente alinea, è fissata alla prima data utile che consenta il rispetto del requisito di permanenza massima al Fondo stesso (60 mesi).

Letto, confermato e sottoscritto

UBI Banca

FALCRI